

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 30 ottobre 2025


Oggetto: Nuova procedura semplificata di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale CONAI (CAC) per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale. Delibera Cda Conai del 22 ottobre 2025.

Gentilissimi Consorziati e Associazioni di riferimento,

nel più ampio contesto delle attività di semplificazione che CONAI pone in essere e facendo anche seguito ad alcune Vostre segnalazioni pervenuteci, il competente gruppo di lavoro consortile ha effettuato alcuni approfondimenti che si sono tradotti nella delibera del Consiglio di Amministrazione di CONAI dello scorso 22 ottobre che ha approvato una nuova procedura per la gestione dei flussi di export di imballaggi da parte di aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale.

<u>La novità introdotta</u> (illustrata nel seguente schema esemplificativo), <u>facoltativa e</u> <u>alternativa a quelle già esistenti</u>, prevede la possibilità per un consorziato (ad es. azienda produttrice di beni) di <u>usufruire di una delle due procedure di esenzione del CAC</u> (ex post – Rimborso oppure ex ante – Plafond) in relazione alle esportazioni indirette effettuate da <u>un altro consorziato</u> (ad es. azienda commerciale, cliente della suddetta azienda produttrice), <u>appartenente appunto allo stesso gruppo aziendale</u>.

Schema esemplificativo della nuova procedura



CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA NUOVA PROCEDURA:

- i consorziati (2) e (3) che intendono adottare tale procedura devono appartenere ad un medesimo gruppo aziendale;
- ❖ il consorziato (2) può richiedere l'esenzione/rimborso del CAC anche per le esportazioni indirette effettuate dal consorziato (3);
- il consorziato (3) deve contestualmente rinunciare al diritto di avvalersi delle procedure di esenzione per esportazione di imballaggi e si impegnerà a fornire, su richiesta del CONAI, la documentazione attestante l'effettiva esportazione degli imballaggi¹, previo rilascio di apposita attestazione da inviare al CONAI e al fornitore consorziato (2).



¹ Qualora non sia possibile rilevare tale circostanza direttamente presso il consorziato (2).



La nuova procedura sarà applicabile alle esportazioni di imballaggi effettuate **a decorrere dal** 1° **gennaio 2026** (che saranno, quindi, oggetto di richieste di rimborso/conguaglio a partire dal 2027). La modulistica attualmente in uso (moduli 6.5 esenzione ex-ante e 6.6 rimborso ex post) sarà conseguentemente oggetto di **aggiornamento.**

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, Vi invitiamo a contattare il Numero Verde 800337799 o a scrivere a <u>infocontributo@conai.org</u>, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

